



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, 2^a Sezione Civile, riunito
in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott. Francesco Venier *Presidente*

dott. Annalisa Barzazi *Giudice*

dott. Gianmarco Calienno *Giudice rel.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni del
sig. **DAVIDE GALANTINI** (GLNDVD75B19C388M), su domanda
dello stesso debitore, assistito dall'avv. ENRICA
SPANGARO;

sentita la relazione del giudice delegato alla
trattazione del procedimento;

letto il ricorso e l'allegata documentazione;

ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi
dell'art. 27, c. 2 e 3 D.Lgs.n.14/2019 (CdC), essendo la
parte ricorrente residente nel circondario
dell'intestato Tribunale;

ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli
artt. 2 lett. c), 269 CdC, in quanto: -è persona fisica
non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre
procedure liquidatorie previste dal codice civile o da
leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; -è in
stato di sovraindebitamento, risultando la sua
insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla



documentazione prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento di € 324.186,56 il patrimonio prontamente liquidabile è pari a € 45.083,40;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia), Guglielmo Alberto Angioni (CF NGNGLL73P08F205C)nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CdC;

rilevato che la richiesta del debitore di fissare "i limiti di impignorabilità del reddito, tenendo conto sia di quanto necessario al soddisfacimento delle spese correnti proprie e della famiglia sia al regolare versamento delle imposte" non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto l'art. 268 c. 4 lett. b) CdC demanda "al giudice" la determinazione della parte del reddito da lavoro o pensione non acquisibile alla liquidazione, mentre l'apertura della procedura compete al "tribunale" che nomina il giudice delegato con sentenza al cui contenuto, indicato dall'art. 270 CdC, è estranea la citata determinazione, che compete, pertanto, al giudice delegato, analogamente a quanto



previsto dall'art. 146 CdC per la liquidazione giudiziale;

rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5 dell'art.270 CdC, si applicano l'art.143 CdC (Rapporti processuali) in quanto compatibile e gli art.150 CdC (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 Cdc (concorso creditori) Cdc, fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento unitario di cui al titolo III del CdC;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CdC:

- a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. **DAVIDE GALANTINI** (GLNDVD75B19C388M), residente in Via Q. Ermacora Tolmezzo ;
- b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno ;
- c) nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Guglielmo Alberto Angioni (CF NGNGLL73P08F205C);
- d) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono



trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CdC, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CdC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CdC;

- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;
- g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
- h) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nel sito Internet del Tribunale di Udine;
- i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
- j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Udine, addì 15/12/2022.

IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Venier)

IL GIUDICE ESTENSORE



(dott. Gianmarco Calienno)

